

E' inesistente la notifica di un atto della riscossione da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nei pubblici registri.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n. 4042/2024, ponendosi in controtendenza con quello che sembra essere il filone ermeneutico prevalente nella giurisprudenza di legittimità, ha riformato la decisione di primo grado e annullato la cartella di pagamento, dal valore di oltre € 600.000,00, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

La questione è nota, ma merita di essere ripercorsa, partendo dal quadro normativo di riferimento.

L'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che la cartella di pagamento è notificata dagli ufficiali della riscossione (o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge), ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, previa convenzione tra comune e concessionario.

Quanto alle modalità, la notifica può essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. In particolare, il comma 2 dispone che «*La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. [...]».*

Tale previsione è stata introdotta dal D.L. n. 193/2016 al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente.

Ebbene, ai sensi della norma richiamata, la notificazione tramite posta elettronica certificata si intende validamente effettuata solo se compiuta da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante iscritto in pubblici elenchi.

Si fa riferimento, nella specie, agli artt. 6-bis e 6-ter del D.lgs. 82/2005 con cui sono stati istituiti, rispettivamente, il pubblico elenco denominato “*Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti*” e il pubblico elenco di fiducia denominato “*Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi*”.

Sulla scorta di tale ordito normativo, si è posta la *vexata quaestio* in ordine alla validità o meno della notificazione di atti di riscossione da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nei pubblici registri.

In un primo momento, la giurisprudenza di merito, valorizzando le esigenze di certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando, ha affermato come debbano ritenersi «gravemente viziate» le notifiche effettuate via P.e.c. da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici registri. In particolare, trattasi di vizio che determina l'inesistenza della notifica, con conseguente inapplicabilità della sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. (*ex multis*: CTP di Roma, 17 gennaio 2020, n. 601; Id., 6 ottobre 2021, n. 11779; CTR del Lazio, 16 dicembre 2020, n. 10571; Id., 28 febbraio 2022, n. 915).

L'esigenza, a parere dei Giudici di merito, è di tutelare il destinatario della notificazione, il quale ha il diritto di verificare l'attendibilità dell'indirizzo del mittente prima di aprire il messaggio di posta elettronica certificata, di modo da essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto, senza correre il rischio di essere attaccato da c.d. "Malware".

Per riassumere in una massima ricorrente: *«dall'utilizzo di indirizzi non ufficiali in quanto non riconducibili ai pubblici registri certificati, emergendo l'assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l'atto impugnato, non può che derivare la violazione delle norme circa la certezza, l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso e del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue l'inesistenza giuridica della consegna informatica dell'atto tributario proveniente da soggetto non identificabile in quanto non associato ad un indirizzo oggetto di registrazione ufficiale. Da qui l'inesistenza delle notifiche provenienti da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri, nonché la inapplicabilità dell'effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., perché l'atto notificato difetta del requisito indispensabile della certezza sia della provenienza dal soggetto notificante sia del contenuto dello stesso»* (*ex multis*, CGT di I Grado di Napoli, Sez. XXIII, 29 novembre 2022, n. 11392; CTP di Latina, Sez. III, 7 luglio 2022, n. 655; CTP di Reggio Calabria, 28 febbraio 2022, n. 779; CTP di Perugia, 26 agosto 2019, n. 379; CTP di Roma, 24 maggio 2022, n. 6298).

Nonostante la quasi unanimità della giurisprudenza di merito, la Suprema Corte ha sposato una linea ermeneutica opposta, ritenendo immune da vizi la notifica degli atti di riscossione provenienti da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritti in pubblici registri.

La base normativa del ragionamento è rappresentata dall'art. 3-bis comma 1 L. 53/1994, introdotto dalla L. n. 228/2012, che consente tale forma di notificazione degli "atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali" e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto.

Il comma 1 della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che *«la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita*

esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».

Ebbene, l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 riferisce l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-PEC al solo destinatario della notifica dell'atto della riscossione e non al notificante, per il quale è sufficiente, ai sensi del citato art. 3-bis, l'utilizzo «*di un indirizzo di posta elettronica certificata (...) risultante da pubblici elenchi*».

Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui all' art. 3-bis comma 1 L. 53/1994, solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.

Per tali ragioni, venendo in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto tra Amministrazione e contribuente, laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri non si verifica alcuna nullità della notifica.

Conseguentemente, dato che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però sia evidente *ictu oculi* la provenienza.

In definitiva, la giurisprudenza di legittimità afferma che che la «*notifica [...], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati [...]* e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente» (Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982, Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2023, n. 6015.).

Ricostruito in tali termini il dibattito, la CGT Puglia, con la sentenza in commento, si è discostata dall'indirizzo della Suprema Corte e, superandone i rilievi, ha affermato che «***la notifica di un atto della riscossione eseguita mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica da un indirizzo p.e.c. non compreso in uno dei pubblici elenchi di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (INI-PEC e assimilati) non rende riconoscibile ed individuabile il potere pubblico connotato allo svolgimento dell'attività notificatoria demandata dalla legge al concessionario; e, se tale requisito***

non sussiste, la notifica deve ritenersi inesistente».

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva notificato alla società appellante una cartella di pagamento, emessa ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972, con cui era intimato il pagamento di oltre €600.000,00 a titolo di Ires e Iva.

La Commissione provinciale rigettava il ricorso, sostenendo l'infondatezza dell'eccezione, spiegata dalla ricorrente, di inesistenza della notifica della cartella di pagamento, stante la non riconducibilità dell'indirizzo p.e.c. dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei pubblici elenchi di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

Sul punto, i giudici di secondo grado snidano la peculiarità della fattispecie descritta dall'art. 26 comma 2 D.P.R. n. 602/1973. La norma, infatti, attribuisce il potere di compimento dell'attività notificatoria ad un soggetto che - a differenza di quanto accade per l'ufficiale della riscossione, l'ufficiale postale, il messo comunale, l'agente della polizia municipale o gli altri soggetti all'uopo a ciò abilitati - non assume una posizione di terzietà e di indifferenza rispetto a rapporto sostanziale (cioè il rapporto di debito/credito che lega il contribuente all'Ufficio impositore), in vista della cui tutela tale attività è approntata. Infatti, il concessionario del servizio di riscossione condivide con il creditore pubblico l'interesse al soddisfacimento della prestazione cui il contribuente è tenuto.

Dunque, vi è l'esigenza che il messaggio di posta elettronica che raggiunge il contribuente sia inequivocabilmente riconoscibile come proveniente dal concessionario del servizio della riscossione nella sua qualità di organo (o ufficiale) notificatore.

In assenza del rispetto delle garanzie relative alla provenienza del messaggio di posta elettronica (e all'identità del suo autore) - si aggiunge - il contribuente *«diverrebbe agevolmente il terminale di atti (di qualsivoglia genere) di cui non potrebbe stabilirsi con certezza la provenienza e perciò la qualità pubblicistica (in termini di potestas e di munus) rivestita dall'autore dell'invio (e, ancor più, la natura autoritativa dell'attività da costui esercitata)»*.

Ebbene, la certezza sulla provenienza della notifica rappresenta un «bene irrinunciabile», specie in considerazione degli atti che tramite esso possono essere veicolati.

La Corte, infine, rileva che, in assenza delle garanzie relative alla provenienza del messaggio di posta elettronica (e all'identità del suo autore), la notificazione potrebbe rappresentare uno strumento utile per la consumazione di condotte criminose, quali, ad esempio, attività truffaldine tese ad approfittare della buona fede del destinatario del messaggio mediante la spendita di denominazioni e qualità non possedute.

Nella specifica vicenda, l'indirizzo p.e.c. “notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it” non era presente nell'indice INI-PEC né in alcun altro elenco pubblico ad esso assimilato. Pertanto, le doglianze dell'appellante sono state ritenute fondate, con conseguente annullamento della cartella di pagamento oggetto di giudizio.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il 21/10/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore

PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice

PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice

a seguito di discussione in pubblica udienza in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. [redacted] depositato il [redacted]

proposto da

F [redacted] S [redacted] S.r.l. – [redacted] difesa da Avv. L. [redacted] Q [redacted] rappresentata da [redacted] ed elettivamente domiciliata presso [redacted] @avvocatibari.legalmail.it

contro

Agenzia delle Entrate Riscossione – Bari difesa da Avv. L. [redacted] C [redacted] ed elettivamente domiciliata presso [redacted] @coabrindisi.legalmail.it

avente ad oggetto l'impugnazione di:

- sentenza n. 1693/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari sez. 4 e pubblicata il 12/10/2023

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. [redacted] IVA-ALTRO 2016

Richieste delle parti:

Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata e condanna al pagamento delle spese di lite e degli onorari del doppio grado di giudizio;

Appellata: rigetto dell'appello, conferma della sentenza impugnata e condanna al pagamento delle spese di

lite e degli onorari del doppio grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. F. S. , in persona del legale rappresentante *pro tempore* (d'ora in avanti per brevità la contribuente), con ricorso notificato in data 10.11.2023, poi iscritto a ruolo in data 23.11.2023 e depositato in pari data nella Segreteria di questa Corte, proponeva appello avverso la sentenza n. / della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto per ragioni di sintesi nella presente sede si rimanda) aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento n. emessa dalla concessionaria del servizio di riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione ed asseritamente notificata almeno a detta dell'appellata) in data 13.6.2022.

La cartella di pagamento era stata emessa ai sensi degli artt. 36 bis d.p.r. n. 600/73 e 54 bis d.p.r. n. 633/72 ovvero in occasione dell'attività di liquidazione della dichiarazione fiscale (modd. Unico 2917 ed I.v.a. 2017) presentata in riferimento all'anno di imposta 2016 oltre che delle liquidazioni trimestrali dell'i.v.a. effettuate nel corso dell'anno 2017 (essa incorporava i ruoli ordinari nn. ,); suo tramite era intimato il pagamento di € , comprensivi dei relativi interessi, sanzioni di legge e diritti di notifica, che era dovuto a titolo di i.r.e.s. ed i.v.a. quale conseguenza della decadenza dal beneficio del termine accordato con riguardo al secondo tributo e del mancato pagamento del primo.

La Commissione Provinciale rigettava il ricorso, affermando che infondate erano le eccezioni di inesistenza della notifica della cartella di pagamento e di difetto di motivazione sollevate dalla società.

La contribuente chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato; essa lamentava l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, il difetto di motivazione in relazione al calcolo degli interessi e la violazione dell'art. 16 d. lgs. n. 472/97.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva nel presente grado di giudizio con proprie controdeduzioni a mezzo delle quali chiedeva il rigetto del gravame.

In data 21.10.2024 si svolgeva la discussione e questa Corte tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni prescritti dall'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..

L'appello è in fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si espongono.

Con il primo motivo l'appellante espone che la cartella di pagamento è stata notificata ai sensi dell'art. 26 comma 2 d.p.r. n. 602/73 a mezzo di invio all'indirizzo di posta elettronica certificata della contribuente ([@legalmail.it](mailto:)) di un messaggio di posta a cui era allegato un *file* in formato *pdf* contenente la rappresentazione grafica dell'atto impositivo; lamenta che tale messaggio non è stato spedito dall'indirizzo di posta elettronica certificata del concessionario del servizio di riscossione presente nell'I.p.a. (ossia l'Indice ufficiale delle Pubbliche amministrazioni) - vale a dire l'indirizzo protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it - ma che è stato al contrario inoltrato da un differente indirizzo (notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it) non accreditato all'interno di tale indice, sconosciuto e non riferibile con certezza all'appellata; a tale circostanza conseguirebbe l'inesistenza della notifica della cartella impugnata.

La doglianza è fondata.

Come anticipato, l'art. 26 comma 2 d.p.r. n. 602/73 prevede che *“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”*.

L'appellante sostiene che l'indirizzo di posta elettronica che il mittente del messaggio deputato alla notifica della cartella deve essere registrato nell'indice INI – PEC, così come previsto per l'indirizzo di posta elettronica del destinatario del messaggio; in caso contrario sarebbe messa a repentaglio la certezza concernente la provenienza del messaggio e dunque l'esistenza della notifica.

L'appellata afferma invece la mancata inclusione nell'indice INI – PEC (o in altro registro pubblico) dell'indirizzo di invio del messaggio di posta elettronica utilizzato per compiere la notifica non si ripercuoterebbe sulla sua esistenza e sulla sua validità.

Deve premettersi che privi di pregio appaiono i richiami dell'appellante all'art. 3 bis L. n. 53/94 ed all'art. 16 ter d.l. n. 179/12 conv. in L. n. 221/12; entrambe le norme, infatti, ineriscono alla notifica degli atti processuali o stragiudiziali effettuata dagli avvocati a ciò appositamente abilitati ovvero a quella degli atti processuali effettuata nell'ambito di un processo presso il “domicilio digitale” del difensore; si tratta all'evidenza di una fattispecie differente da quella che viene in rilievo nella presente controversia.

Per la medesima ragione è privo di pregio il richiamo ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte nelle ordinanze n. 3093/20 e n. 17346/19.

Va osservato a tal proposito che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui *“la inesistenza della notificazione ..., infatti, è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”* (Cass. Civ. Sez. I° sent. n. 9066/24; in termini cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 31085/22).

La Suprema Corte afferma quindi che uno dei requisiti di esistenza della notifica è la circostanza per cui l'attività di trasmissione, di cui essa consta, sia svolta con modalità tali da consentire al suo destinatario di ritenere esistente ed individuabile il potere (di matrice legale) di cui è investito il suo autore.

La fattispecie che forma oggetto del motivo in disamina possiede tratti di insopprimibile peculiarità; il legislatore con l'art. 26 comma 2 d.p.r. n. 602/73 ha infatti attribuito il potere di compimento dell'attività notificatoria ad un soggetto che – a differenza di quanto accade per l'ufficiale della riscossione, l'ufficiale postale, il messo comunale, l'agente della polizia municipale o gli altri soggetti all'uopo a ciò abilitati – non assume una posizione di terzietà e di indifferenza rispetto al rapporto sostanziale (cioè il rapporto di debito/credito che lega il contribuente all'ufficio impositore), in vista della cui tutela tale attività è approntata; infatti, il concessionario del servizio di riscossione, in quanto incaricato dal creditore pubblico della riscossione del credito erariale, condivide con costui (innanzitutto sotto il profilo sostanziale) l'interesse al soddisfacimento della prestazione cui il contribuente è tenuto.

Inoltre, la notifica introdotta e disciplinata dal comma 2 dell'art. 26 d.p.r. n. 602/73 (nella formulazione vigente *ratione temporis* ovvero dal 6.12.2017 al 21.2.2024) è un'attività priva di qualsiasi componente materiale; non soltanto difetta il recapito di un piego cartaceo ma anche la possibilità per il destinatario di instaurare un contatto con l'ufficiale della riscossione, con quello postale e con gli altri agenti pubblici (se pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio qui non rileva) in precedenza menzionati.

Pertanto, a tal fine diventa decisivo che il messaggio di posta elettronica che raggiunge il destinatario della notifica sia inequivocabilmente riconoscibile come proveniente dal concessionario del servizio di riscossione nella sua qualità di organo (o ufficiale) notificatore (di qui il richiamo – compiuto da Cass. Civ.

Sez. I° sent. n. 9066/24 - alla dimostrazione dell'esistenza e dell'individuabilità del potere pubblico esercitato attraverso l'attività notificatoria).

Questa Corte ritiene che tale esigenza possa essere soddisfatta adeguatamente soltanto attraverso l'applicazione dell'art. 4 comma 7 d.p.r. n. 68/2005 (che prescrive che il mittente e il destinatario che intendano fruire del servizio di posta elettronica certificata devono avvalersi di uno dei gestori di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto) e dell'art. 14 medesimo d.p.r. (che specifica come tali gestori siano inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo); nonché degli artt. 6 bis e 6 ter d. lgs. n. 82/05 (che prevedono l'istituzione del registro INI - PEC e del "pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e lo scambio di informazioni"). Infatti, senza il rispetto delle garanzie fornite da tali norme primarie, il destinatario del messaggio di posta elettronica asseritamente utilizzato per realizzare l'attività notificatoria diverrebbe agevolmente il terminale di atti (di qualsivoglia genere), di cui non potrebbe stabilirsi con certezza la provenienza e perciò la qualità pubblicistica (in termini di *potestas* e di *munus*) rivestita dall'autore dell'invio (e, ancor più, la natura autoritativa dell'attività da costui esercitata).

Ciò comprometterebbe la sicurezza attribuita all'istituto giuridico (ed in definitiva le finalità perseguite dalla norma primaria), che costituisce un bene irrinunciabile, anche in considerazione della rilevanza anche economica degli atti che tramite esso possono essere veicolati (l'oggetto della cartella di pagamento impugnata è in tal senso emblematico); va poi considerato, da ultimo, che senza le garanzie relative alla provenienza del messaggio di posta elettronica (ed alla identità del suo autore) tale strumento potrebbe anche prestarsi alla consumazione di condotte criminose (quali ad esempio attività truffaldine, rivolte ad approfittare della buona fede del destinatario del messaggio mediante la spendita di denominazioni e qualità non possedute).

Ne consegue che la notifica di un atto della riscossione eseguita mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica da un indirizzo di p.e.c. non compreso in uno degli elenchi pubblici disciplinati dal d. lgs. n. 82/05 (INI - PEC ed assimilati) non rende riconoscibile ed individuabile il potere pubblico connotato allo svolgimento dell'attività notificatoria demandata dalla legge al concessionario; e, se tale requisito non sussiste, la notifica deve ritenersi inesistente.

Nel caso di specie entrambe le parti riconoscono che l'indirizzo di posta elettronica certificata "notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it", appannaggio dell'appellata, non era presente nell'indice INI - PEC né in alcun altro elenco pubblico ad esso assimilato.

Vi è un ulteriore ragione che depone per la fondatezza della doglianza dell'appellante.

L'appellata, a corredo delle proprie argomentazioni, invoca una pronuncia della Suprema Corte – l'ordinanza n. 982/2023 della Sezione V° Civile – che esamina una questione identica a quella affrontata in questa sede; tale pronuncia, che nega l'obbligatorietà dell'iscrizione dell'indirizzo p.e.c. dell'autore della notifica nei pubblici registri più volte richiamati, prende le mosse del suo percorso argomentativo nella sentenza n. 15979/22 della medesima Corte di legittimità; quest'ultima sentenza statuisce che *“in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della RA., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 - che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”*.

Come può agevolmente osservarsi, affinché la notifica eseguita mediante l'invio di un messaggio di p.e.c. sia valida, l'indirizzo di posta elettronica del mittente – sebbene assente nei pubblici elenchi – deve tuttavia essere presente e menzionato sul suo sito internet istituzionale e non deve creare incertezza in merito alla sua provenienza ed al suo oggetto.

Orbene nel caso di specie, l'appellata non ha dimostrato, come invece avrebbe dovuto, che l'indirizzo di posta elettronica “notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it” era rinvenibile sul proprio sito internet; di contro, l'appellante ha dimostrato – attraverso la documentazione prodotta agli atti del precedente grado di giudizio – che tale indirizzo di posta elettronica non era stato denunciato nell'indice IPA come pertinente al concessionario.

Per quanto concerne il profilo della prova del pregiudizio al diritto di difesa arrecato da una notifica effettuata tramite un messaggio di p.e.c. inviato da un indirizzo differente da quello introdotto nei pubblici registri, che pure la citata ordinanza n. 982/23 affronta, questa Corte rimanda alle considerazioni in precedenza svolte con riferimento ai rischi che comporta la ricezione di un messaggio di posta elettronica dalla provenienza non facilmente verificabile.

Anche per questa ulteriore ragione dunque può accreditarsi la tesi dell'inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata, sostenuta dall'appellante.

L'accoglimento del motivo di appello appena esaminato comporta l'assorbimento dei residui motivi di gravame.

In definitiva, la cartella di pagamento n. _____, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione va annullata per le ragioni appena innanzi esposte; infondata deve considerarsi la pretesa creditoria suo tramite veicolata.

Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92; vanno pertanto liquidate, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio ai sensi del d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/22), vigente al momento della definizione di quello attuale (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12); pertanto vengono quantificate, tenendo conto della decurtazione del 50% prevista dall'art. 4 comma 1 d.m. predetto, nella misura complessiva di € 8.000,00 (€ 4.500,00 per il processo di primo grado; € 3.500,00 per il processo di secondo grado), oltre al rimborso forfettario delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge ed alla rifusione dell'ammontare del contributo unificato corrisposto dall'appellante per l'iscrizione a ruolo dei processi di ambo i gradi.

P.Q.M.

la Corte di giustizia tributaria di 2° grado della Puglia/3° Sezione, in riforma della sentenza di primo grado, così decide:

accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. _____, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione;

condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite e degli onorari del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 8.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge ed alla rifusione dell'ammontare del contributo unificato corrisposto dall'appellante per l'iscrizione a ruolo dei processi di ambo i gradi

Bari, li 21.10.2024

Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso

